



OGGETTO: affidamento a valore economico del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali fornite dalla ditta Carl Zeiss S.p.A. con socio unico per una copertura presunta triennale dei fabbisogni dell'Ospedale di Sassuolo. Importo economico complessivo € 30.000,00.

Premesso che presso le unità operative dell'Ospedale di Sassuolo sono in uso le apparecchiature biomedicali fornite dall'operatore economico Carl Zeiss S.p.A. con socio unico (Partita IVA: IT00721920155) con sede in Via Varesina, 162 - 20156 Milano (MI) che necessitano di manutenzione in continuità di servizio da parte della ditta stessa al fine di garantirne il corretto funzionamento, la sicurezza d'uso e l'affidabilità delle prestazioni.

Considerato che le suddette apparecchiature, fornite ed installate dall'operatore economico in oggetto, sono destinate allo svolgimento di attività diagnostiche, terapeutiche e di laboratorio di rilevanza per l'attività istituzionale dell'Ospedale di Sassuolo e che, in relazione alla particolare natura di tali dispositivi, la manutenzione non si esaurisce in una mera attività materiale di riparazione o sostituzione di componenti, ma richiede una conoscenza specifica delle caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali nonché di verifica della loro funzionalità.

Ravvisato che si rende pertanto necessario ed opportuno, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, disciplinare le prestazioni chieste al suddetto operatore economico, con apposito contratto strutturato e di durata, che tenga conto della natura delle attività da svolgere, della loro numerosità e dell'aspetto economico da corrispondere, garantendo la tracciabilità degli interventi, l'utilizzo di componentistica conforme alle specifiche del costruttore e l'esecuzione delle verifiche funzionali e di sicurezza previste dal fabbricante;

Esaminato in tal senso l'art. 17 comma 1 del vigente Codice dei Contratti pubblici, che così testualmente recita: *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

Atteso quindi che, in applicazione a tale norma, la fattispecie contrattuale in argomento è caratterizzata da prestazioni a priori non prevedibili che individuano nella ditta Carl Zeiss S.p.A. con socio unico, il soggetto maggiormente rispondente alle esigenze suddette.

Tenuto presente che il pacchetto complessivo annuo delle sopraindicate attività erogate dalla ditta Carl Zeiss S.p.A con socio unico ammonta ad € 10.000,00 iva esclusa.

Atteso che si rende quindi opportuno stipulare con la ditta Carl Zeiss S.p.A. con socio unico, limitatamente alle prestazioni sopra indicate, un contratto di assistenza strutturato del valore economico di € 30.000,00 iva esclusa, idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ospedale di Sassuolo spa per un triennio, precisando fin da ora che al raggiungimento del predetto importo il contratto si risolverà di diritto senz'altra formalità e che la prosecuzione dell'attività oltre tale termine andrà regolamentata con ulteriore espresso atto.

Osservato altresì che la fattispecie negoziale suddetta rientra nei casi in cui è ammesso il ricorso all'affidamento di beni e di servizi anche senza interpello di ulteriori operatori economici, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett.b) del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Acclarato pertanto che l'affidamento del servizio di manutenzione alla ditta Carl Zeiss S.p.A. con socio unico, può ritenersi legittimamente eseguito dalla stessa ditta in qualità di fabbricante dei dispositivi in trattazione.

Precisato che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento "Scelta del contraente

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" sarà posto in pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Accertato infine che il RUP dichiara l'inesistenza a proprio carico di situazioni di conflitto d'interessi, anche soltanto potenziali.

DETERMINA

- ✓ Di regolamentare secondo le modalità indicate in narrativa e che s'intendono integralmente qui riportate, le prestazioni contrattuali di diversa natura tecnica svolte presso l'Ospedale di Sassuolo dalla ditta Carl Zeiss S.p.A. con socio unico (Partita IVA: IT00721920155) con sede in Via Varesina, 162 - 20156 Milano (MI)
- ✓ Di precisare che il corrispondente onere economico di € 30.000,00 iva esclusa sarà assicurato dalle risorse del bilancio dell'Ospedale di Sassuolo del presente e dei futuri esercizi ciascuno per la parte di rispettiva afferenza;
- ✓ Di riservare altresì ad altri atti la disciplina delle successive fasi temporali del rapporto negoziale;
- ✓ Di indicare infine come RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del vigente Codice dei Contratti Pubblici Andrea Carbini e come RUP di fase per l'individuazione del contraente, Andrea Ferroci.

Su proposta	 Andrea Carbini 18.09.2026 09:46:36 GMT+02:00	Andrea Carbini
Visto	 ANDREA FERROCI 21.09.2026 07:37:11 GMT+02:00	Andrea Ferroci
Autorizza	 Gianluca Bagnoli 21.09.2026 08:23:17 GMT+01:00	Gianluca Bagnoli